

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ MAWU – ONLUS”

Denominazione e sede

Articolo 1

E' costituita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°460 del 4.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) denominata "MAWU-ONLUS" (di seguito per brevità "associazione").

l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve "ONLUS") che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

l'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Articolo 2

l'associazione è apartitica apolitica e aconfessionale.

l'associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e/o socio sanitaria,

l'associazione si propone di operare, a livello nazionale, al fine di arrecare benefici a soggetti svantaggiati nello specifico gli individui affetti da malattie oncologiche ed oncoematologiche.

In particolare l'associazione di prefigge i seguenti scopi:

	- il miglioramento delle condizioni di degenza dei malati oncologici ed oncoematologiche e dei loro familiari;	
	- essere di sostegno morale ed economico alle famiglie degli ammalati oncologici ed oncoematologici nella soluzione dei differenti problemi che si possono presentare durante il periodo di cura aiutandoli anche a trovare abitazioni provvisorie durante il periodo del trattamento nelle vicinanze dei centri di riferimento;	
	- operare a favore dei pazienti oncologici ed oncoematologici ricoverati in ospedale, anche affiancando la propria attività ad enti Enti Pubblici, al fine di assicurare al paziente il trattamento ottimale nel corso della malattia o favorire il suo reinserimento nella vita normale;	
	- mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali ed Internazionali e con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato od Organizzazioni apartitiche che possono contribuire a risolvere i problemi dei bambini ammalati e delle loro famiglie;	
	- effettuare donazioni a Fondazioni e Associazioni con fini analoghi nel rispetto dei requisiti descritto dall'art 10 comma 2 bis sulla beneficenza verso altri enti senza scopo di lucro;	
	- svolgere attività di volontariato presso reparti di oncologia organizzando laboratori di pittura, disegno, musica, teatro con lo scopo di intrattenere i degenti e le loro famiglie.	
	- elaborare, promuove e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di assistenza sociale e raccolte fondi in occasione di eventi noti (come	

	natale, pasqua ecc) con rendicontazione separata;	
	L' associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie	
	finalità istituzionali. In particolare:	
	- intraprendere qualsiasi operazione in Italia che di volta in volta sia	
	ritenuta necessaria a tal fine;	
	- sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natu-	
	ra caritatevole avente i suoi stessi scopi secondo i requisiti descritti dall'art	
	10 comma 2 bis sulla beneficenza verso altri enti senza scopo di lucro;	
	- collabora con enti pubblici e/o privati al fine della realizzazione del-	
	le finalità statuarie nonché riceve contributi e sovvenzioni da enti pubblici,	
	territoriali e non e privati, partecipa ad organismi ed enti nazionali ed inter-	
	nazionali di ogni genere;	
	l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente che sa-	
	ranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comun-	
	que opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:	
	- amministrare o gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, como-	
	dataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;	
	- stipula convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per	
	l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in	
	uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;	
	l'associazione non potrà svolgere attività diverse da previste dell'art. 10,	
	comma 1 lettera c, che prevede il divieto di svolgere attività diverse da quel-	
	le tipiche delle Onlus di cui alla lettera a dello stesso comma 1, ad eccezione	

	di quella ad esse direttamente connesse e nei limiti consentiti dalla D.Lgs	
	4.12.1997 n. 460 e ss.mm.ii..	
	Articolo 3	
	l'associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'Estero ha sede legale	
	in Napoli (NA) alla Vico Acitillo n. 57 c.a.p. 80128.	
	l'associazione ha facoltà di istituire sia in Italia che all'Estero, sedi seconda-	
	rie, rappresentanze, uffici, ed ogni altro genere di unità locale consentita	
	dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto, su deli-	
	bera del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 4	
	la durata dell'associazione è a tempo indeterminato.	
	l'associazione di soci fondatori e soci ordinari la cui partecipazione alla vita	
	associativa non può essere prevista in modo temporaneo.	
	Articolo 5	
	Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l' Associazione intervenen-	
	do all'atto costitutivo.	
	Articolo 6	
	La qualità di socio ordinario si acquista con deliberazione unanime del Con-	
	siglio Direttivo su domanda dell'aspirante presentata dai soci fondatori che	
	ne danno garanzia. Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini i-	
	taliani e stranieri, che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non	
	hanno interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, che verseranno la	
	quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	La qualità di socio ordinario è comprovata dalla iscrizione nel libro di soci e	

	comporta l'accettazione incondizionata del presente statuto. La quota associativa, stabilita dall'assemblea e versata dal socio, non è rivalutabile.	
	Il socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.	
	I Soci hanno diritto di:	
	- Essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;	
	- Partecipare con diritto di voto alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;	
	- Recedere dall'appartenenza all'Associazione. A tal riguardo si precisa che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.	
	I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.	
	Articolo 7	
	Possono partecipare all'associazione membri onorari.	
	La qualità di membro onorario si acquista con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta di almeno due soci.	

	Può acquistare la qualità di membro onorario chi, proveniente dal	
	mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico,	
	sociale che ha acquisito particolari benemerenzze per atti compiuti a	
	favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo	
	sociale, sanitario e scientifico.	
	Il membro onorario ha pieno diritto di voto;	
	Articolo 8	
	La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:	
	- Per scioglimento dell'Associazione;	
	- Per decesso;	
	- Per dimissioni;	
	- Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza	
	della metà più uno dei Consiglieri, a causa di: inadempimento degli	
	obblighi statutari, atti o fatti in contrasto con gli interessi	
	dell'Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità	
	dell'Associazione, dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono	
	turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi;	
	perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, con-	
	danna penale.	
	Articolo 9	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	- Dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati	
	che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzio-	
	namento dell'associazione;	

	- Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;	
	- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;	
	- Da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;	
	- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impie-	
	gati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse.	
	È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e a-	
	vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o siano effettuate a favore i altre ONLUS che	
	per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di	
	gestione :	
	a) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o par-	
	tecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di	
	controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o	
	ne facciano parte o ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a fa-	
	vore dell'associazione.	
	b) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore nominale;	
	c) La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di con-	

	<p>trollo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 10/10/1994 n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;</p>	
	<p>d) La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie;</p>	
	<p>e) La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.</p>	
	<p>Articolo 10</p>	
	<p>Sono organi dell'Associazione:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Il Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Il Presidente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Il Vice Presidente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Il Tesoriere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Il Segretario; 	
	<p>Tutte le cariche sociali sono elettive.</p>	
	<p>Ai componenti degli organi dell'Associazione, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi ed indennità, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>Articolo 11</p>	

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Ad esse partecipano con diritto di voto i soci fondatori, i soci ordinari ed onorari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio con un massimo di due deleghe a socio. Le assemblee deliberano sugli oggetti loro riservati dallo statuto o comunque sottoposto al loro esame.

Articolo 12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni dal vice Presidente dell'Associazione, mediante avviso da spedire almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea e contenente l'indicazione delle materie trattate, del luogo e dell'ora della riunione.

Articolo 13

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente o in caso di suo impedimento dal vice Presidente dell'Associazione entro il 31 maggio ed ogni volta lo ritengano necessario. È compito dell'Assemblea ordinaria: approvare il bilancio di esercizio, nonché, sulle altre materie sottoposte al suo esame.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione,

	quando sia presente la totalità dei soci. Essa è regolarmente costituita, in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibe-	
	ra a maggioranza assoluta dei presenti tranne nei casi in cui lo statuto ri-	
	chieda maggioranze diverse.	
	Articolo 16	
	L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità fissate per	
	la convocazione dell'Assemblea ordinaria, per particolari necessità su	
	iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vice Presi-	
	dente o su richiesta di almeno due terzi dei soci.	
	Essa ha competenza in materia di: modifica di norme statutarie, sciogli-	
	mento dell'Associazione, nomina dei liquidatori.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convoca-	
	zione, quando sia presente la totalità dei soci; in seconda convocazione,	
	quando siano presenti più della metà dei soci.	
	Essa delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi	
	dei soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino la metà più uno del totale tranne nei casi in cui lo Sta-	
	tuto preveda una maggioranza diversa.	
	Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un	
	componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.	
	Se il Consiglio Direttivo ha eletto un Segretario il verbale verrà redatto	
	dallo stesso Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.	
	Il verbale può essere consultato da tutti i soci.	

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri, sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea, compresi Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del primo Consiglio Direttivo sono indicati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la questione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- Nomina, tra i propri componenti, il Segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- Predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine alla perdita della qualità di socio.

Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri,

	al Presidente, al Vice Presidente.	
	Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.	
	Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile, per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.	
	Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvede a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo consiglio. Il consiglio decaduto rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria, fino a che non verrà sostituito.	
	Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.	
	Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto	

	all'Assemblea per la sua approvazione. Il consiglio direttivo delibera a	
	maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o in	
	caso di suo impedimento dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi com-	
	ponenti.	
	Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunion-	
	e, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di ur-	
	genza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma	
	inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.	
	Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio.	
	Articolo 18	
	Il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea	
	straordinaria tra i soci fondatori ed i soci ordinari e possono essere revo-	
	cati soltanto a unanimità.	
	Il primo Presidente ed il primo vice Presidente sono nominati con l'atto	
	costitutivo.	
	Articolo 19	
	Il Presidente esercita i poteri di rappresentanza dell'associazione di fron-	
	te a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti dispositivi indicati	
	nell'articolo 2 e nell'articolo 3, senza alcuna eccezione o riserva, nonché	
	gli atti riguardanti la questione amministrativa, come l'assunzione di	
	personale, la fissazione di compensi e di emolumenti di qualunque natu-	
	ra, la riscossione ed il pagamento, le operazioni di versamento e di pre-	
	levamento, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, la	

	concessione di garanzie anche ipotecarie; decidere e deliberare su	
	quant'altro essi ritengano necessario per il miglior funzionamento e po-	
	tenziamento dell'Associazione.	
	Articolo 20	
	Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni	
	qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni purchè	
	autorizzato dal Presidente.	
	L'autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma au-	
	tenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali	
	limiti.	
	Degli atti compiuti durante i suddetti periodi di assenza o di impedimen-	
	to dovrà essere resa motivata relazione da presentare alla prima riunione	
	assembleare.	
	La predetta autorizzazione è esclusa in caso di morte del Presidente o di	
	gravissimo impedimento permanente dello stesso.	
	Articolo 21	
	Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene ido-	
	nea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri	
	contabili, predispone sul punto di vista contabile il bilancio consuntivo e	
	quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.	
	Articolo 22	
	Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i Consiglieri eletti un Segretario	
	che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze	
	dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e coa-	

	diuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.	
	Il Segretario cura la tenuta di tutti i registri sociali.	
	Articolo 23	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché un eventuale Registro dei volontari dell'Associazione.	
	È compito del Presidente, del vice Presidente, del Tesoriere e, se sia stato eletto, dal Segretario tenere e redigere i libri dell'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.	
	Articolo 24	
	L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere procedono alla formazione del rendiconto economico e finanziario, ai sensi di legge.	
	Gli utili eventualmente conseguiti e gli avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'Associazione saranno interamente destinati a scopi istituzionali e da questi mai distratti, né direttamente né indirettamente a favore dei soci di qualunque tipo individuati di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'associazione e ne fanno parte.	
	Articolo 25	

	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ed avviene nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell'Ente individuato dal Consiglio di Amministrazione, tra le ONLUS ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.	
	Articolo 26	
	L'Associazione può avvalersi della collaborazione di terzi per finalità direttamente connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali. Il compenso erogabile a questi collaboratori per l'opera prestata sarà determinato dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 27	
	Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Presidente e del vice Presidente.	
	Articolo 28	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudiche-	

rà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli

Articolo 29

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

FIRMATO: